

CODICE DEONTOLOGICO IPASVI 1977

(in vigore dal 1977 al 1999)

PREMESSA

L'infermiere svolge una professione al servizio della salute e della vita. E' chiamato non solo ad assicurare una qualificata assistenza infermieristica, ma anche a dare risposte professionali nuove per favorire, con la collaborazione di tutto il personale sanitario, il progresso della salute nel Paese. La professione dell'infermiere, nella sua dimensione umana, sociale e tecnica, potrà essere meglio interpretata e vissuta, se costantemente ispirata ad alcune precise regole comuni.

LA DIMENSIONE UMANA

Art. 1: L'infermiere è al servizio della vita dell'uomo: lo aiuta ad amare la vita, a superare la malattia, a sopportare la sofferenza e affrontare l'idea della morte.

Art. 2: L'infermiere rispetta la libertà, la religione, l'ideologia, la razza, la condizione sociale della persona.

Art. 3: L'infermiere rispetta il segreto professionale non soltanto per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come risposta concreta alla fiducia che l'assistito ripone in lui.

Art. 4: L'infermiere promuove la salute del singolo e della collettività operando contemporaneamente per la prevenzione, la cura e la riabilitazione.

I RAPPORTI SOCIALI

Art. 5: L'infermiere facilita, nelle dovute forme, i rapporti umani e sociali dell'assistito (con la famiglia, il suo ambiente di lavoro, la comunità a cui appartiene) al fine di stimolare e promuovere le sue capacità personali, i suoi interessi culturali, il suo produttivo inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 6: L'infermiere, nella sua autonoma responsabilità e nel rispetto delle diverse competenze, collabora attivamente con i medici e con gli altri operatori socio-sanitari per la migliore tutela della salute dei cittadini, sia nella programmazione e nel funzionamento delle strutture, sia nella gestione democratica dei servizi, tenendo sempre presente i bisogni reali della popolazione nell'ambito del territorio.

Art. 7: L'infermiere, nel pieno rispetto dei diritti del malato, si avvale dei propri diritti sindacali per contribuire a instaurare o mantenere condizioni di lavoro eque sul piano sociale ed economico.

Art. 8: L'infermiere contribuisce, con un comportamento corretto, a tutelare la dignità e il prestigio della professione.

L'IMPEGNO TECNICO - OPERATIVO

Art. 9: L'infermiere ha il dovere di qualificare e aggiornare la sua formazione in rapporto allo sviluppo scientifico-tecnologico e alle nuove esigenze derivanti dal progresso sociale. Egli si impegna a partecipare alle attività di educazione ricorrente e a sostenere collegialmente il diritto

Art. 10: L'infermiere non abbandona mai il posto di lavoro senza avere la certezza della sostituzione. Ha il dovere di prestare la sua opera professionale nei casi di emergenza. In caso di calamità pubblica è tenuto a mettersi a disposizione dell'autorità competente.

Art. 11: L'infermiere afferma e difende il suo diritto all'obiezione di coscienza di fronte alla richiesta di particolari interventi contrastanti i contenuti etici della professione.

Art. 12: L'infermiere, iscrivendosi all'Albo, manifesta la sua volontà di partecipare attivamente e collegialmente non solo alla difesa della professione ma anche al suo sviluppo culturale e sociale, in spirito di servizio alla persona e alla comunità.